



Provincia di Latina

Ecologia e Tutela del Territorio

Prot. n° 2010
Del 19/01/2022
Rif. Bon 042

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, Parte IV Titolo V "Bonifica siti contaminati" artt. 244 e 245. Individuazione del responsabile della contaminazione e obblighi del proprietario non responsabile. Sito: Oleodotto ENI Gaeta-Pomezia. Palina 899, Via Casale del Giglio 11, località Campoverde – Comune di Aprilia (LT). Codice identificativo sito 12059A0133.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il Decreto Presidenziale n°50 del 03/09/2020, modificato dal Decreto Presidenziale n° 44 del 29/09/2021, che assegna all'ing. Antonio Nardone l'incarico dirigenziale del Settore Ecologia e Tutela del Territorio della Provincia di Latina.

Vista la relazione istruttoria sulle attività per l'individuazione del responsabile della contaminazione e obblighi del proprietario non responsabile prot. 1724 del 18/01/2022 redatta dal responsabile del procedimento;

Vista la L. 241/1990 "Norme sul procedimento amministrativo";

Visto il Regolamento provinciale sul procedimento amministrativo approvato con D.C.P. n°22/2009;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii., che alla parte quarta disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana;

Vista la DGR Lazio 296/2019 e 780/2019 "Bonifica di siti contaminati - Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV- Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n.27 e s. m. i."

Richiamati in particolare:

- l'art. 244 del D.Lgs 152/06, che stabilisce che la Provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui al comma 1 (Modulo A allegato alla DGR Lazio 296/2019), si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile, e diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione, al fine di dar corso agli interventi di bonifica; l'ordinanza è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253 (oneri reali e privilegi speciali); se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo V sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250;

- l'art. 245 che prevede: la facoltà dei soggetti interessati non responsabili di attivare le procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; l'obbligo di notifica e di attivazione delle misure di prevenzione da parte del soggetto non responsabile della contaminazione e l'attivazione della Provincia per l'identificazione del soggetto responsabile che dovrà attuare gli interventi di bonifica.

- l'art. 250, che stabilisce: qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;

- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot. 1495 del 23/01/2018, la quale fornisce un indirizzo comune in merito agli obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione del proprio sito, stabilendo che "In ogni caso, il proprietario o gestore, ancorché non responsabile dell'inquinamento, è tenuto a porre in essere adeguate misure di prevenzione, ai sensi del



Provincia di Latina

Ecologia e Tutela del Territorio

combinato disposto di cui agli artt. 240, comma 1, lett. i) e 245, comma 2 del Dlgs n. 152/06 e con la sentenza 8 marzo 2017 n. 1089 il Consiglio di Stato ha chiarito che anche «la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa"... l'affermazione dell'obbligo del proprietario di adottare misure di prevenzione per eliminare/ridurre rischi sanitari e ambientali derivanti dalla contaminazione è conforme al regime giuridico vigente» (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. V, n. 1509/16 e sez. VI, n. 3544/15; T.A.R. Campania - Napoli, n. 377/17; T.A.R. Lombardia - Milano, nn. 1914/15 e 1915/15 e nn. 927/16 e 928/16)."

- la sentenza del Cons. Stato, sez. V, n. 1759/2020 nella quale si afferma che il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) (ovvero "le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia") e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale.

PRENDE ATTO CHE

- con nota dell'11/11/2015 prot HSE/ HUB 502/15, acquisita in atti della Provincia con prot. 62038 del 12/11/2015, Eni Spa notificava "un evento di potenziale contaminazione" ai sensi degli artt. 242 e 245 (soggetto non responsabile) del D. Lgs.152/06 e s.m.i., a seguito del rilevamento di un'effrazione dolosa in corrispondenza della Palina n. 899, località Campoverde, Comune di Aprilia, segnalando la presenza di idrocarburi (gasolio) con potenziale pericolo di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- con Determinazione Dirigenziale n. 578 - R.G. n. 1379 del 29/08/2016, il Comune di Aprilia approva con prescrizioni il documento "Attività di Messa in Sicurezza d'Emergenza, Misure di prevenzione e Piano della Caratterizzazione ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06" e la relazione tecnica "Addendum tecnico al Piano di Caratterizzazione trasmesso in data 11/12/2015 Prot. HSE HUB 598/15";
- con Determinazione Dirigenziale n. 32 - R.G. n. 1943 del 20/12/2018, in atti della Provincia con prot. 59115 del 21/12/2018, il Comune di Aprilia approva il documento "Relazione tecnico descrittiva ed Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs 152/06 – doc. rif. 2015100711_33" con prescrizioni;
- Con nota prot. 57866 del 09/06/2021, in atti della Provincia con prot. 22691 del 10/06/2021, ad oggetto: "Conclusione attività di monitoraggio acque sotterranee e soil-gas. Rif. ENI S.p.A. – Oleodotto Gaeta Pomezia – Palina n. 899 – Procedimento ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Determina n. 32 R.G. n. 1943/2018", il Comune di Aprilia prende atto di quanto comunicato dalla Società ENI nel documento 200013-ENG-P-P3-6003 con riferimento agli esiti positivi ottenuti, a valle della conclusione delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee e dei gas interstiziali, eseguite in ottemperanza alle prescrizioni della D.D. n. 32 del Comune di Aprilia, che hanno confermato la piena conformità alle CSC previste dalla normativa di riferimento.
- Con nota prot. 45890 del 10/07/2021, in atti della Provincia con prot. 26493 del 12/07/2021, in riferimento al sito in oggetto, Arpa Lazio invia il modulo H, come previsto dalla normativa di



Provincia di Latina

Ecologia e Tutela del Territorio

riferimento, con indicazione del codice e denominazione di registrazione nella Banca Dati dei Siti interessati da procedimento di bonifica:

Denominazione sito	Oleodotto Gaeta – Pomezia, Palina 899, Via Casale del Giglio 11, località Campoverde – Aprilia (LT)
Comune	Aprilia
Identificativi catastali	Foglio 139, particella 439 del Catasto Terreni
Codice identificativo sito	12059A0133

- le attività di bonifica sono realizzate dalla Società ENI Rewind Spa, mandataria di ENI Spa - Green/traditional Refining and Marketing per l'attuazione delle attività ambientali, in qualità di soggetto non responsabile e gestore dell'area, ai sensi dell'art. 245 del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- I proprietari dell'area sono così identificati:
ARSIAL (Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio) sede di Roma
C.F.: 04838391003, arsial@pec.arsialpec.it
- Con la nota prot. 45861 del 09/12/2021 la Provincia ha avviato il procedimento amministrativo di identificazione del soggetto responsabile della contaminazione e, contestualmente, ha chiesto ai soggetti interessati, atti di propria competenza e/o eventuale documentazione utile alla individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione del sito in oggetto, al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
- Con nota prot. 323 del 31/12/2021, acquisita in atti della Provincia con prot. 869 del 12/01/2022, la Società *"segnala che non ha ricevuto notifiche da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito all'esercizio dell'azione penale nel procedimento"* a seguito della denuncia presentata il 12/05/2016 6 innanzi alla Legione Carabinieri Lazio – Comando Provinciale di Latina, allegata.

Considerato che sono trascorsi i termini di conclusione del procedimento amministrativo di identificazione del soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 avviato dalla Provincia di Latina con nota prot.45861 del 09/12/2021 soprarichiamate;

Tenuto conto che gli Enti e i soggetti interessati non hanno prodotto documentazione e /o informazione utile alla identificazione del soggetto responsabile della contaminazione;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al procedimento amministrativo in oggetto indicato;

E

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate

DICHIARA

l'impossibilità di individuare i soggetti responsabili della contaminazione.

PRECISA CHE

al momento dell'adozione del presente provvedimento il Settore Ecologia e Tutela del Territorio della Provincia di Latina non è a conoscenza di eventuali indagini in corso da parte della Procura della Repubblica territorialmente competente, con la conseguenza che, qualora dovessero palesarsi future risultanze istruttorie da cui emergano elementi idonei ad individuare esattamente un soggetto responsabile della contaminazione, questa Provincia provvederà a revocare il provvedimento emesso e ad adottare i diversi atti di propria competenza come previsti dal D.Lgs. 152/2006.



Provincia di Latina

Ecologia e Tutela del Territorio

Stante l'odierna impossibilità di individuare i responsabili della contaminazione e considerato che dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006, nel Titolo V della Parte IV possono ricavarsi le seguenti regole:

- 1) il proprietario, ai sensi dell'art. 245, comma 2, è tenuto ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i), ovvero "le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia";
- 2) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento (art. 244, comma 2);
- 3) se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari sono adottati dalla p.a. competente (art. 244, comma 4);
- 4) le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo piuttosto in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4);
- 5) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2).

Per quanto sopra relazionato il provvedimento di conclusione del presente procedimento amministrativo dovrà essere notificato, tra l'altro, ai proprietari del sito, come sopra identificati, quali soggetti tenuti a porre in essere adeguate misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 240, comma 1, lett. i) e 245, comma 2 del Dlgs n. 152/06 precisando che:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con nota prot. 1495 del 23/01/2018 fornisce un indirizzo comune in merito agli obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione del proprio sito, stabilendo che *"In ogni caso, il proprietario o gestore, ancorché non responsabile dell'inquinamento, è tenuto a porre in essere adeguate misure di prevenzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 240, comma 1, lett. i) e 245, comma 2 del Dlgs n. 152/06 e con la sentenza 8 marzo 2017 n. 1089 il Consiglio di Stato ha chiarito che anche «la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa"... l'affermazione dell'obbligo del proprietario di adottare misure di prevenzione per eliminare/ridurre rischi sanitari e ambientali derivanti dalla contaminazione è conforme al regime giuridico vigente» (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. V, n. 1509/16 e sez. VI, n. 3544/15; T.A.R. Campania - Napoli, n. 377/17; T.A.R. Lombardia - Milano, nn. 1914/15 e 1915/15 e nn. 927/16 e 928/16)."*
- Il Cons. Stato, sez. V, con sentenza n. 1759/2020 afferma che il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) (ovvero "le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come



Provincia di Latina

Ecologia e Tutela del Territorio

rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”) e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale.

DETERMINA

- di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente per la relativa pubblicazione;
- Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile;
- Il presente provvedimento è inviato ai seguenti soggetti:
 - o Comune di Aprilia
 - o Procura della Repubblica di Latina
 - o ArpaLazio sede di Latina
 - o Regione Lazio- Area Bonifica Siti Inquinati
 - o ASL di Latina
 - o Prefettura di Latina
 - o ENI Spa e ENI Rewind Spa
 - o Soggetti proprietari dell'area:
 - ARSIAL (Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio) sede di Roma
C.F.: 04838391003, arsial@pec.arsialpec.it

Si comunica che

- a) l'amministrazione competente è la Provincia di Latina ai sensi dell'art. 244 del DLgs 152/06;
- b) la Funzionaria responsabile del procedimento è Francesca Marchetti;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Settore Ecologia e Tutela del Territorio della Provincia di Latina sito in Via Don Minzoni n.9, Latina. Le modalità di accesso saranno concordate attraverso posta elettronica certificata dell'ente.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento
Francesca Marchetti

Il Responsabile di P.O.
Dott. Enrico Sorabella

Il Dirigente del Settore
Ing. Antonio Nardone